



COMUNE DI BORGIO VEREZZI

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I Norme generali

Articolo 1 **Fonti e finalità**

- 1) Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 e della L.R. 02/07/1999, n. 19:
 - a) stabilisce le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
 - b) individua le zone nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari limitazioni;
 - c) disciplina il procedimento da seguire per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione;
 - d) disciplina il funzionamento dei mercati.

Articolo 2 **Definizioni**

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) "commercio sulle aree pubbliche", l'attività di vendita di merci al dettaglio e la eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, ovvero sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) "posteggio", la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - c) "mercato", l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi contigui, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana per l'offerta di merci al dettaglio e la eventuale somministrazione di alimenti e bevande;

- d) “presenze in un mercato”, il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
- e) “volanti” o “spuntisti” gli operatori commerciali che frequentano mercati per l’assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati dai concessionari temporaneamente assenti;

Articolo 3 **Procedimento**

- 1) Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante nei limiti di cui al capo III del presente Regolamento.
- 2) L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche é soggetto ad apposita autorizzazione che può essere rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 3) Nella domanda volta al rilascio dell’autorizzazione, redatta in carta legale, il soggetto interessato oltre a indicare le proprie generalità ovvero la propria ragione sociale, l’indirizzo ovvero la sede legale e il settore o i settori merceologici nei quali intende esercitare l’attività, deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.lgs. 01/03/1998, n. 114 e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, deve specificare il posteggio del quale chiede la concessione.
- 4) La domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, che, ai sensi dell’art. 4, della L.R. 02/07/1999, n. 19, viene rilasciata solo ai residenti nel territorio del Comune ovvero a società aventi sede legale nel Comune, viene presentata a mano al protocollo dell’ente o inviata a mezzo servizio postale. Il Comune si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso il termine predetto senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego la domanda si considera accolta.
- 5) L’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio è rilasciata a seguito di procedura concorsuale. Il procedimento, per il quale si richiamano integralmente le norme contenute nell’art. 7 della L.R. 02/07/1999, n. 19, si conclude entro sessanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Il rilascio dell’autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Ogni operatore, ai sensi dell’ art. 5, comma 1, della L.R. 02/07/1999, n. 19, nell’ambito dello stesso mercato, può essere titolare di non più di due posteggi.

Articolo 4 **Decadenza della concessione del posteggio**

- 1) Ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, la concessione del posteggio assegnato nel mercato settimanale decade per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi e quindi a seguito di assenze pari o superiori a 18 (diciotto) giornate nel corso dell’anno solare.
- 2) Per il mercato riservato ai produttori agricoli la concessione decade a seguito di assenze pari o superiori ad un terzo delle giornate autorizzate, nel corso dell’anno solare.
- 3) Dal computo delle assenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono escluse quelle per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentate con certificazione

medica ovvero attestazione della competente autorità militare, che l'interessato dovrà far pervenire al Comune, in originale ovvero in copia autenticata, entro 7 (sette) giorni dalla prima assenza verificatasi.

- 4) Sono inoltre escluse dal computo delle assenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, quelle che si verificano in giornate nelle quali, all'orario di inizio del mercato, siano accertate, da parte dell'operatore di Polizia Municipale, ovvero dall'incaricato del Settore Commercio e Polizia Amministrativa del Comune, preposto alla vigilanza del mercato, condizioni atmosferiche avverse, comunicate verbalmente ai commercianti presenti in loco.

Articolo 5

Revoca della concessione di posteggio

- 1) Oltre alla violazione delle disposizioni di legge costituiscono altresì cause di revoca dalla concessione:
 - a) recidività nella violazione dell'obbligo di rimuovere, al termine dell'attività giornaliera, i rifiuti prodotti e di lasciare libera e pulita l'area utilizzata;
 - b) recidività nell'occupazione di una superficie maggiore o diversa da quella concessa;
 - c) il mancato versamento del canone di concessione nel termine prescritto.
- 2) La recidività di cui alle lettere a) e b) del comma precedente si configura qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Articolo 6

Estinzione della concessione

- 1) Comporta l'estinzione della concessione la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario.

Articolo 7

Revoca della concessione per ragioni di interesse pubblico

- 1) L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, revocare il provvedimento di concessione di posteggio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della L.R. 02/07/1999, n. 19, l'operatore commerciale inciso dal provvedimento di revoca ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio avente una superficie equivalente a quella del posteggio soppresso.

Articolo 8

Autorizzazioni temporanee all'esercizio del commercio su aree pubbliche

- 1) L'amministrazione comunale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14, comma 8, della L.R. 02/07/1999, n. 19, ha facoltà di rilasciare autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della vigente normativa, dei Regolamenti comunali e, compatibilmente con le esigenze della viabilità e di ogni altro interesse pubblico. Tali autorizzazioni hanno validità limitata alla durata dell'evento e non costituiscono alcun titolo di priorità per future assegnazioni.

Articolo 9

Criteri di assegnazione dei posteggi del mercato riservato ai produttori agricoli

- 1) Ai sensi dell'articolo 28 comma 15 del D.lgs. 114/98 e dell'articolo 8 della L.R. 19/99 vengono individuati i seguenti criteri, elencati qui di seguito in ordine di importanza, per l'assegnazione dei posteggi riservati ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni:
 - a) localizzazione dell'azienda agricola nell'ambito della Comunità Montana Pollupice;
 - b) localizzazione dell'azienda agricola nell'ambito della Provincia di Savona;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile.
- 2) I criteri sopraindicati sono applicabili altresì per l'assegnazione ai volanti dei posteggi occasionalmente liberi.
- 3) Per l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri innanzi individuati al comma 1, si applica il procedimento previsto dall'art. 3, commi 2°, 3° et 5°, del presente Regolamento.

Articolo 10

Razionalizzazione e snellimento delle aree di mercato

- 1) Per attuare una razionalizzazione e uno snellimento delle aree di mercato i posteggi che si renderanno liberi per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione non formeranno oggetto di procedura concorsuale di assegnazione e verranno soppressi; l'area così resa disponibile sarà utilizzata per il miglioramento del mercato.
- 2) Nel quadro di una migliore organizzazione e sistemazione dell'area di mercato può essere autorizzato o disposto, a discrezione dell'Amministrazione, lo scambio fra un posteggio in via di soppressione e quello occupato da altro operatore.

CAPO II

Mercati

Articolo 11

Ubicazione dei posteggi, giorni ed orari di vendita e di occupazione delle aree

- 1) Sono previsti e si svolgono nell'ambito del territorio comunale i seguenti mercati:
 - a) Mercato settimanale nella giornata del martedì, nell'area individuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale avente per oggetto piano del commercio sulle aree pubbliche, con occupazione dell'area dalle ore 07.00 alle ore 14.00 nel periodo 01 giugno – 30 settembre e dalle ore 07.30 alle ore 14.00 nel periodo 01 ottobre – 31 maggio ed orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nel periodo 01 giugno – 30 settembre e dalle ore 08.30 alle ore 13.00 nel periodo 01 ottobre – 31 maggio.
I settori merceologici sono divisi in alimentare e non alimentare.
 - b) Mercato riservato ai coltivatori diretti e produttori agricoli di cui alla Legge 09/02/1963, n. 59 ed al D.Lgs. 18/05/2001, n.228, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nel periodo compreso fra il 01 giugno ed il 31 ottobre e nella giornata di sabato nel periodo dal 01 novembre al 31 maggio, nell'area individuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale avente per oggetto piano del commercio sulle

aree pubbliche, con occupazione dell'area dalle ore 15.30 alle ore 20.00 nel periodo 01 giugno – 31 ottobre e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 nel periodo 01 novembre – 31 maggio ed orario di vendita dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nel periodo 01 giugno – 31 ottobre e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 nel periodo 01 ottobre – 31 maggio.

Articolo 12

Disciplina e funzionamento dei mercati

- 1) L'operatore commerciale è tenuto ad occupare il posteggio assegnatogli entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita e, salvo il caso previsto dall'art. 4, comma 4, del presente Regolamento nonché salvo casi di forza maggiore, deve rimanere nel mercato, con esposizione della merce, per tutta la durata dello stesso. In caso contrario l'operatore è considerato assente.
- 2) I banchi, le attrezzature e la merce devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. E' consentita la sosta nell'area di mercato degli veicoli destinati al trasporto delle merci e del materiale in uso agli operatori commerciali, purché lo spazio occupato rientri nell'area del posteggio assegnato in concessione.
- 3) Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area a ciò destinata, fatta eccezione per il passaggio dei veicoli di soccorso e di Polizia in servizio di emergenza.
- 4) Nei giorni e negli orari destinati alla vendita, all'interno delle aree destinate ai mercati e in prossimità di esse fino ad una distanza di metri 100, sono vietate occupazioni temporanee di suolo od aree pubbliche effettuate per finalità di commercio, propaganda, pubblicità, esposizione, raccolta fondi ed esercizio di mestieri ambulanti
- 5) Il banco per l'esposizione delle merci deve essere posto ad un'altezza non inferiore a centimetri 70 dal suolo, salvo quanto diversamente prescritto per l'esposizione dei prodotti alimentari. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, articoli per l'agricoltura, ferramenta e arredamenti è consentita l'esposizione a terra.
- 6) Le tende di protezione al banco di vendita devono essere posizionate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,30.
- 7) L'operatore commerciale non può occupare una superficie maggiore o diversa da quella data in concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito.
- 8) Qualora venga offerta in vendita merce usata, l'operatore commerciale è tenuto ad esporre in maniera visibile per i potenziali acquirenti un cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 50 con la dicitura "MERCE USATA".
- 9) Al termine dell'attività giornaliera, l'operatore commerciale è tenuto a lasciare libera e pulita l'area utilizzata, rimuovendo da essa tutti i rifiuti prodotti.
- 10) A tutti gli operatori commerciali è fatto divieto di:
 - a) danneggiare gli impianti, le attrezzature ed il suolo delle aree destinate al mercato;
 - b) occupare il posteggio o esercitare l'attività di vendita al di fuori dell'orario prescritto;
 - c) svolgere attività diversa dalla vendita oppure dalla somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) detenere materiali o prodotti facilmente infiammabili o che possano determinare esalazioni non tollerabili o nocive senza che siano adottate le necessarie cautele e precauzioni;
 - e) effettuare allacci agli impianti eventualmente esistenti per l'erogazione di energia elettrica, installare prese d'acqua o accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - f) decantare con grida o utilizzando mezzi di amplificazione sonora il prezzo e la qualità

delle merci poste in vendita;

- g) procedere ad affissioni di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione del Comune.

11) L'operatore commerciale titolare di posteggio, che, nel giorno di svolgimento del mercato, entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, non è presente nell'area datagli in concessione è considerato assente. In tale ipotesi si procede all'assegnazione giornaliera del relativo posteggio ad altro operatore legittimato ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche per lo stesso settore merceologico di quello assente. Qualora vi siano più aspiranti all'assegnazione temporanea del posteggio, viene attribuita preferenza all'operatore che, nell'ambito del mercato, abbia maturato il più elevato numero di presenze. A tal fine, gli operatori del Corpo di Polizia Municipale ovvero gli incaricati del Settore Commercio e Polizia Amministrativa del Comune provvedono ad annotare in apposito registro ovvero in apposito archivio informatico le presenze di ogni singolo operatore commerciale nel mercato. A parità di presenze nel mercato si adotta il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese o nel registro ditte qualora l'attività commerciale sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581.

CAPO III

Commercio in forma itinerante

Articolo 13

Modalità di svolgimento

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante, se esercitato con veicolo, deve essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sull'veicolo adibito al trasporto della stessa.
- 2) L'esercizio del commercio itinerante, se esercitato con veicoli, è consentito nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle altre specifiche normative in materia di circolazione stradale.
- 3) E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica il tempo strettamente necessario per effettuare la vendita, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.
- 4) Indipendentemente dalla presenza sul posto di potenziali acquirenti, l'operatore non può stationare, in nessun caso, per un tempo superiore a 30 (trenta) minuti. Il successivo punto di stationamento dovrà distare almeno 500 (cinquecento) metri dal precedente.
- 5) E' sempre vietato l'esercizio del commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati nelle aree a ciò destinate ed in quelle adiacenti ad esse per una distanza di 100 (cento) metri.

Articolo 14

Aree interdette al commercio in forma itinerante

- 1) Sono individuate, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, le seguenti aree del territorio comunale nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale e per ragioni di viabilità:
 - a) Strada Provinciale n. 1, via Aurelia compresa la passeggiata a mare;

- b) tutte le aree del demanio marittimo compresi gli arenili ed la fascia di mare che si estende per 20 (venti) metri dalla battigia;
- c) via N. Sauro;
- d) via Matteotti;
- e) via V. Veneto;
- f) tratto di viale Colombo compreso tra via Matteotti e via XXV Aprile;
- g) tratto di via XXV Aprile compreso tra viale Colombo e via Matteotti;
- h) via degli Ulivi;
- i) via Battisti;
- j) via della Cornice;
- k) piazza delle Magnolie;
- l) via IV Novembre limitatamente ai giorni di mercato;
- m) via Municipio;
- n) via degli Elci;
- o) piazza San Pietro;
- p) via XX Settembre;
- q) via Roma;
- r) via Roccaro
- s) via Ortari;
- t) piazza sant'Agostino;
- u) via alla Chiesa.

CAPO IV **Sanzioni**

Art. 15

- 1) Fatte salve le sanzioni previste dalle norme sovraordinate, ed in particolare dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, qualora il fatto non costituisca reato, le violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

CAPO V **Abrogazioni**

Art. 16

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti Comunali precedentemente adottati ed incompatibili con il medesimo.

CAPO VI **Disposizioni transitorie e prima applicazione**

Art. 17

- 1) In fase di prima applicazione del presente Regolamento, si procede all'assegnazione dei

posteggi individuati con il piano delle aree pubbliche adibite al commercio, approvato contestualmente, secondo le seguenti modalità:

- a) Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno sostituite da nuove concessioni dal rilascio delle quali decorrerà la validità decennale;
- b) Ai concessionari sarà data facoltà di scelta dei posteggi di nuova individuazione con priorità sulla base di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:
 - i) Maggior anzianità nella titolarità di concessione di posteggio nell'ambito dello specifico mercato;
 - ii) Maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
 - iii) Sorteggio.
- c) Per le procedure di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i titolari di posteggi in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno convocati contestualmente previa comunicazione notificata con almeno sette giorni di anticipo e dovranno presentare in tale sede gli eventuali titoli di priorità posseduti.
- d) A coloro che non si presenteranno alla convocazione, né personalmente, né tramite soggetti delegati ai sensi di Legge, i posteggi saranno assegnati d'ufficio.